

Direzione Regionale del Veneto

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

**Ve - Marghera,**

**ORDINE ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI P  
ISOLA DEL TRONCHETTO 14  
30135 VENEZIA (VE)**

Prot.

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 907-1/2019**

**Associazione/Ordine ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI P**

**Codice Fiscale 80011410273**

**Istanza presentata il 29/04/2019**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'Ente istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (cd. CTU) al fine di rendere pratiche informazioni che uniformino il comportamento dei propri iscritti.

L'istante riporta quanto chiarito dalla Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 con riguardo alle modalità di liquidazione dei compensi e oneri accessori dovuti ai CTU che svolgono il proprio mandato su incarico e come ausiliari dell'autorità giudiziaria.

A motivo di ciò, viene rappresentato quanto segue.

Si ritiene che il compenso andrà assoggettato ad IVA in quanto relativo a una prestazione di servizi resa da un soggetto passivo IVA e, quindi, l'imposta andrà esposta in fattura.

La ritenuta fiscale a titolo di acconto è da operare se prevista per la natura del reddito corrisposto o per il tipo di regime fiscale adottato dal professionista.

Inoltre, la ritenuta sarà applicata se il soggetto che effettua il pagamento è tenuto ad operarla e, quindi, se il pagamento è effettuato da un privato non verrà applicata alcuna trattenuta.

In particolare il CTU che adotta il regime forfettario è professionista esonerato dall'obbligo di applicazione dell'IVA, oltre a non essere soggetto alla ritenuta a titolo di acconto.

In tale ulteriore evenienza, l'istante ritiene corretto che la relativa fattura riporti la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni". Inoltre, affinché la parte che paga non applichi la ritenuta fiscale, ritiene necessario riportare in fattura anche l'annotazione "si richiede la non applicazione della ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni".

Sempre in relazione al regime forfettario, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica trova applicazione quando il committente è un soggetto privato (persona fisica o giuridica), mentre permane l'obbligo in presenza di committente Pubblica amministrazione, tra cui gli Uffici giudiziari.

Infine, si rappresenta la particolare ipotesi in cui il CTU riesca a conciliare le parti (art. 198 C.p.c). Secondo la prassi più comune, l'accordo tra le parti è formalizzato in una scrittura privata. In tale evenienza, l'accordo rimane in ambito privatistico e non viene introdotto nel giudizio civile, che viene ad estinguersi, usualmente secondo la disciplina di cui all'art. 309 del Codice di Procedura Civile.

L'istante ritiene che, nella descritta ipotesi, il rapporto sinallagmatico si instaura tra le parti e il CTU. Pertanto, il professionista emetterà fattura nei confronti delle parti e

non dell'Autorità giudiziaria.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Ente chiede conferma di quanto rappresentato.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il presente parere viene reso con riguardo agli obblighi e alle modalità di fatturazione relative alle prestazioni rese dai Consulenti Tecnici d'Ufficio (cd. CTU) che, nel caso di specie, riguardano gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, professionisti iscritti al relativo Ordine.

Si ritiene utile, ai fini della presente risposta, riprendere le indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 9/E del 07.05.2018 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria (par. 4.2).

La citata Circolare ha precisato che "con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, [il] titolare passivo del rapporto di debito [è] la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico". Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa (---) e ad emettere fattura (---) nei confronti dell'Amministrazione della giustizia in cui si

evidenzi, tuttavia, che la solutio, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice."

In generale, quindi, il CTU emetterà una ordinaria fattura, relativa alle prestazioni rese, con addebito dell'IVA dovuta, fermo restando l'ulteriore indicazione sulla "solutio".

Con riguardo alle ritenute a titolo di acconto, la recente risposta n. 211 del 2019, disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito che il reddito derivante dall'attività di CTU resa nell'ambito di un giudizio civile, se esercitata con carattere di abitualità da parte del professionista, dovrà essere assoggettato alla disciplina del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

In tal caso, il compenso spettante al professionista dovrà essere corrisposto dalla parte soccombente in giudizio tenuta anche ad effettuare e versare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del DPR n. 600/73 (quindi con esposizione in fattura) se riveste la qualifica di sostituto di imposta. Nell'ipotesi in cui la parte soccombente non ricopra tale qualifica, il compenso non sarà soggetto ad alcuna trattenuta che, di conseguenza, non verrà indicata in fattura.

Le indicazioni fornite risultano applicabili ai CTU che operano in regime ordinario; differenti considerazioni devono essere svolte nell'ipotesi in cui il CTU adotti il regime forfettario.

Tale regime, introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e di recente modificato dell'articolo 1, commi da 9 a 11, della Legge n. 145/2018, prevede semplificazioni anche ai fini IVA.

Il CTU che adotta il regime forfettario non addebita l'IVA in rivalsa, né è soggetto alla ritenuta d'acconto in relazione ai compensi percepiti: il professionista dovrà "rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame" (cfr. Circolare n. 9/2019, par. 4.1 e 4.2).

Pertanto, le fatture relative ai compensi spettanti al CTU esercente attività

professionale in regime forfettario non addebiteranno l'IVA, nè la ritenuta a titolo di acconto. Si conviene in merito all'opportunità di indicare in fattura la fonte normativa che legittima l'esonero dalla rivalsa ai fini IVA e dall'applicazione della ritenuta.

Con riguardo al formato della fattura, si ritiene che in entrambe le ipotesi (professionista in regime ordinario o forfettario) la stessa dovrà essere in formato elettronico in quanto il "cliente" è una P.A. (Amministrazione della Giustizia) nei confronti della quale vige sempre l'obbligo di emettere la fattura elettronica.

Infine, in relazione alla particolare ipotesi in cui il CTU riesca a conciliare le parti (ex art. 198 c.p.c.), si osserva che la fattispecie, così come descritta in istanza, non risulta sufficientemente chiara e circostanziata.

In ogni caso, se le prestazioni sono rese nell'ambito del giudizio civile da CTU su incarico del giudice e le stesse sono liquidate dal giudice con apposito decreto, sono confermate le indicazioni sopra fornite.

Nel caso in cui, invece, l'attività del consulente è riconducibile ad un rapporto privatistico, si ritiene che il rapporto sinallagmatico instauratosi tra il professionista e soggetti terzi comporterà l'emissione di fattura nei confronti di tali ultimi soggetti con addebito dell'IVA e della ritenuta a titolo di acconto, fermo restando le precedenti precisazioni nell'ipotesi di professionista in regime forfettario.

Detta fattura è da emettere in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (tranne il caso di esonero per i soggetti che adottano il regime forfettario).

**Firma su delega del Direttore Regionale,  
Pierluigi Merletti**

**IL CAPO SETTORE SERVIZI**

**ALFONSO ORABONA**

**(firmato digitalmente)**